



UFFICIO STUDI  
DELLA  
REAL CASA DI SAVOIA

**ESTRATTO DA:**

F. RACIOPPI, I. BRUNELLI: *Commento allo Statuto del Regno*, con prefazione di LUIGI LUZZATTI, Professore nell'Università di Roma, Vol. III, Utet, Torino, 1909.

Art. 81 - «Ogni legge contraria allo Statuto è abrogata.»

\*§ 853, p.726 - «Le leggi» - dice l'art.5 delle disposizioni premesse al nostro codice civile - «non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perché la legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore». È questa una verità, più che un principio di diritto.

\*§ 854 - ...«Dato che la disposizione di cui trattasi possenga i requisiti *formali* che si richiedevano all'esistenza e validità sua secondo il diritto pubblico del tempo, ma la sua validità sostanziale ai dì nostri vuol essere sempre presunta - a meno che non sia sopravvenuta, o una disposizione *esplicita* d'abrogazione, ovvero una *evidente* inconciliabilità con disposizioni posteriormente emanate.

Insomma, nemmeno per gli atti dei cessati regimi è da presumere l'abrogazione; ma essa deve provarsi volta per volta, e l'onere della prova incombe, come sempre, alla parte che vi abbia interesse».